

**COMUNE DI SAN VITO  
DI CADORE**

**REGOLAMENTO  
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

**Approvato** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 6 marzo 2012.

## INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento .....	3
Articolo 2 – Istituzione e presupposto dell'imposta.....	3
Articolo 3 – Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari.....	3
Articolo 4 – Esenzioni.....	3
Articolo 5 – Misura dell'imposta.....	4
Articolo 6 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive.....	4
Articolo 7 – Versamenti.....	4
Articolo 8 - Controllo e accertamento dell'imposta.....	4
Articolo 9 - Sanzioni.....	5
Articolo 10 - Riscossione coattiva.....	5
Articolo 11 -Rimborsi.....	5
Articolo 12 - Contenzioso.....	6
Articolo 13 – Disposizioni transitorie e finali.....	6

## **Articolo 1**

### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D.Lgs. n.446 del 15 dicembre 1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio del Comune di San Vito di Cadore ai sensi dell'art.4 del Decreto Legislativo n.23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi di gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

## **Articolo 2**

### **Istituzione e presupposto dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art.4 del Decreto Legislativo del 14 marzo 2011 n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di San Vito di Cadore, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1 giugno 2012.
3. L'imposta è dovuta solo per i soggiorni nel Comune di San Vito di Cadore nei seguenti periodi:
  - dal 1 giugno al 30 settembre;
  - dal 1 dicembre al 30 aprile;
4. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive (come definite dalla legge regionale) ubicate nel territorio del Comune di San Vito di Cadore.

## **Articolo 3**

### **Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di San Vito di Cadore, che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

## **Articolo 4**

### **Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di San Vito di Cadore;
  - b) i minori entro il dodicesimo anno di età;
  - c) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
  - d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;

- e) gli appartenenti alle forze di Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio.

## **Articolo 5**

### **Misura dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime e del prezzo.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dal Consiglio Comunale ma potranno essere modificate la Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.
3. 3. Nelle strutture di cui all'art. 2, fino ad un massimo di dieci giorni consecutivi per i pernottamenti nelle “*unità abitative ammobiliate ad uso turistico*” e fino ad un massimo di cinque giorni consecutivi per i pernottamenti in tutte le altre strutture ricettive;

## **Articolo 6**

### **Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di San Vito di Cadore sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva dichiara al Settore Tributi del Comune di San Vito di Cadore, entro il trenta del mese di ottobre di ogni anno, il numero di coloro che hanno pernottato nei mesi da giugno a settembre, ed entro il trenta del mese di maggio di ogni anno, il numero di coloro che hanno pernottato nei mesi da dicembre ad aprile, contestualmente dichiarano il relativo periodo di permanenza distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti. I pernottamenti imponibili dovranno essere dichiarati distintamente per misura d'imposta applicata.
3. La dichiarazione è trasmessa sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, in via telematica.

## **Articolo 7**

### **Versamenti**

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell' imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di San Vito di Cadore.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di San Vito di Cadore delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il trenta del mese di ottobre di ogni anno dell'imposta incassata e relativa al periodo giugno - settembre, ed entro il trenta del mese di maggio di ogni anno dell'imposta incassata e relativa al periodo dicembre – aprile, nei modi seguenti:
  - a) mediante bollettino postale o bonifico bancario;
  - b) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale;
  - c) mediante altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale.

## **Articolo 8**

### **Controllo e accertamento dell'imposta**

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art.6.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione i fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può:
  - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

## **Articolo 9**

### **Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689

## **Articolo 10**

### **Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

## **Articolo 11**

### **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune di San Vito di Cadore da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemila la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici euro per quadrimestre solare.

## **Articolo 12 Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche.

## **Articolo 13 Disposizioni transitorie e finali**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1 giugno 2012.
2. Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 6 e 7 del presente Regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed in particolare i Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296.